

Codice A1813A

D.D. 24 gennaio 2019, n. 197

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 7/19 per lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo del Rio Trincavenna presso il concentrico di Cavagnolo/Brusasco, nel segmento a monte del ponte della SP n. 107, nei comuni di Cavagnolo (TO) e Brusasco (TO). Richiedente: Comune di Cavagnolo

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Cavagnolo C.F. 82500670011 e P IVA 01864760010 ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo del Rio Trincavenna presso il concentrico di Cavagnolo/Brusasco, nel segmento a monte del ponte della SP n° 107, nei comuni di Cavagnolo (TO) e Brusasco (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali di cui all'elenco riportato in premessa ai numeri 1, 9, 10, 11 e 12, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio;
2. relativamente alla ricarica spondale in destra idrografica del Rio Trincavenna fino al raggiungimento della quota massima di 168,55 m s.l.m. si specifica che: 2A) questa è in dipendenza del provvedimento autorizzativo in linea idraulica da rilasciare ad ATC, su istanza di questa, e relativo ad un progetto comprendente una sopraelevazione della ripa sinistra di entità non superiore alla quota sopraddetta; 2B) l'esecuzione deve essere coordinata con l'intervento ATC e non può superare l'altezza stabilita da questo se di valore inferiore al limite di 168,55 m s.l.m., che costituisce il termine non oltrepassabile, e ciò per escludere qualsiasi asimmetria trasversale dell'alveo causa di aggravamento dei fenomeni d'inondazione sul lato a quota minore; 2C) va realizzata in modo da non creare elementi di discontinuità morfologica tra la zona oggetto di riporto e quella sostanzialmente lasciata allo stato attuale, particolarmente nel settore a monte tra le sezioni di progetto G-G ed F-F dove il terrapieno non deve formare uno scalino posto di traverso al senso di scorrimento delle acque d'inondazione ma risultare in raccordo dolce con la sponda naturale favorendo l'indirizzamento dell'esondato nell'alveo; 2D) deve essere rifinita solcando la superficie al fine di aiutare il rientro nel rio delle acque fuoriuscite per limitare le forme d'erosione dovute al ruscellamento, nonché va previsto un adeguato risvolto/immorsamento al terreno dei teli antierosivi per evitarne l'asportazione;
3. l'opera di scarico, realizzabile in coerenza al precedente punto 2 facendo parte dell'operazione di ricarica della sponda destra, deve risultare pienamente stabile ai sensi della normativa vigente (NTC/2018) in particolare nei riguardi delle pressioni e spinte idrauliche indotte da eventi di piena, e non deve condizionare negativamente la statica del manufatto spondale entro cui s'innesta;
4. le escavazioni in alveo oltre la sezione di progetto A-A verso il ponte della SP n° 107 non devono terminare lasciando sul fondo elementi di discontinuità morfologica, quali scalini trasversali al senso di scorrimento delle acque, ma concludersi mediante un adeguato raccordo al fondo naturale senza alcuna contropendenza in ostacolo al regolare deflusso delle acque; inoltre gli scavi nei pressi delle opere spondali e del ponte della SP n° 107 devono essere eseguiti con le dovute cautele per garantire la piena stabilità all'esistente;
5. la riduzione della vegetazione d'alveo deve seguire le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento forestale approvato con DPGR 20 settembre 2011 n° 8/R e s.m.i. nonché dell'articolo

96 lettera c) del RD n° 523/1904, ovvero anche dell'articolo 37bis del predetto Regolamento per le parti interne all'alveo interessate dall'ordinario scorrere delle acque;

6. il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua;

7. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota prot. n° 141569 del 14/12/2018 (ns. prot. di ricevimento n° 58751 del 17/12/2018), che viene allegato alla presente per farne parte integrante;

8. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;

9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

10. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato, utilmente di concerto con il Comune di Brusasco, di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive valutate necessarie, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assensi del caso;

13. questo Settore si riserva altresì la facoltà di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico del soggetto autorizzato, od anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibile il realizzato con il buon regime idraulico;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

15. deve essere trasmessa a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. for. Elio PULZONI